

Avviso per il finanziamento dell'intervento relativo all'art. 64, commi 1 e 2, della Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 "Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 1 Finalità

1. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, emana il presente Avviso in attuazione dell'art. 64, commi 1 e 2, della Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 "Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".
2. Per sostenere le attività dei soggetti privati organizzatori di manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n.7 ("Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali"), sono previsti contributi "una tantum" a parziale compensazione delle minori entrate dovute alla sospensione o annullamento delle precitate attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Art. 2 Beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 64 commi 1 e 2 della L.R. 6/2021, i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n.7, ad esclusione dei Comuni così come previsto dall'art. 64, comma 1, della precitata L.R. 6/2021;
2. Alla data di pubblicazione del presente Avviso i soggetti di cui al comma 1 devono:
 - ✓ avere sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed essere attualmente attivi sul territorio regionale;
 - ✓ comprovare adeguatamente di aver svolto negli ultimi cinque anni almeno due manifestazioni/eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge regionale 3 maggio 2019, n 7; nel caso in cui uno o più eventi programmati non si siano svolti a causa dell'emergenza da COVID-19, deve essere adeguatamente comprovata l'avvenuta programmazione;
 - ✓ dimostrare di essere stati penalizzati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha sospeso/annullato la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, fornendo a riguardo adeguate motivazioni.

Art. 3 Spese ammissibili

1. In conformità all'art. 64, comma 1, della Legge regionale n. 6/2021, le spese ammissibili sono quelle sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e fino alla data del 31 maggio 2021 dai soggetti di cui all'art. 2 del presente Avviso, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza delle attività annuali connesse;
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili le spese riconducibili a una delle categorie di seguito riportate:
 - a. Spese di gestione degli immobili utilizzati per svolgere e realizzare l'attività prevista dall'art. 2 della Legge regionale n. 7/2019 (canoni di affitto intestati esclusivamente all'ente richiedente e regolarmente registrati, utenze e piccole manutenzioni necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell'attività);
 - b. Spese per la manutenzione dei beni mobili (ad esempio verifica annuale estintori) e degli impianti (areazione, termico, idraulico ed elettrico);

- c. Spese per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività;
 - d. Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività (mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc...);
 - e. Spese per interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese nonché per acquisto di macchinari per la sanificazione e la disinfezione;
 - f. Spese per acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. mobili divisori, pannellature, ecc...);
 - g. Spese per acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;
 - h. Spese tecniche e compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale (es. commercialista, geometra/ingegnere/architetto);
 - i. Spese relative ad oneri assicurativi;
3. Per tutte le voci di spesa l'I.V.A. è ammissibile come costo e quindi resta parte dell'importo rendicontabile se e nella misura in cui non sia detraibile dal soggetto beneficiario del contributo. In caso contrario va scorporata e indicato l'importo netto.

Art. 4 Valore del contributo

1. Per le finalità previste dall'articolo 64, comma 1 della Legge regionale 6/2021, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo "una tantum" fino ad un importo massimo di 1.500,00 euro per ciascun richiedente.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Per le finalità previste dall'articolo 64, comma 1 della Legge regionale 6/2021, le domande corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti, sono presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale ed entro il 30 giugno 2021;
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale rappresentante (o suo delegato), deve essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli **B, C, D, E allegati al decreto di emanazione dell'Avviso**, disponibili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia e presentata mediante posta elettronica certificata, con firma digitale o firma autografa (allegando copia del documento di identità) del sottoscrittore, all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it;
3. Ai fini del rispetto dei termini, la data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dalla data e ora di accettazione registrata dal server del ricevente;
4. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi dalla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000;
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dalla data e dall'ora registrata dal server ricevente;
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente Avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa;
4. La documentazione giustificativa di spesa quietanzata deve essere intestata al beneficiario (Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie) e riportare chiaramente l'indicazione delle spese sostenute; le voci di spesa devono risultare direttamente connesse e strettamente collegate ai fini propri dei soggetti richiedenti e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale;

5. I richiedenti presentano autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione al possesso dei requisiti specificati all'articolo 2, comma 2, del presente Avviso.
6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 7 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
7. In attuazione dell'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000, nel caso in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono ammissibili a contributo le spese riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario.

Art. 7 Cause di non ammissibilità della domanda

1. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di contributo:
 - a) domanda non rispondente alle finalità previste dall'articolo 1;
 - b) mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda;
 - c) domanda presentata da parte di soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 2;
 - d) domanda contenente spese non rispondenti a quanto indicato all'articolo 3;
 - e) domanda priva di sottoscrizione;
 - f) mancata allegazione del documento d'identità, in caso di sottoscrizione autografa;
 - g) domanda redatta su modulistica diversa da quella allegata al decreto di emanazione del presente Avviso.

Art. 8 Concessione del contributo

1. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
2. Il contributo è concesso, impegnato ed erogato in un'unica soluzione;
3. L'entità delle somme da destinare viene individuata con deliberazione della Giunta regionale nel limite delle risorse attualmente disponibili a stanziamento, anche sulla base delle domande pervenute.

Art. 9 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti:
 - a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (autonomielocali@certregione.fvg.it);
 - a comunicare tempestivamente al Servizio competente gli eventuali contributi ottenuti da altri Enti a valere sulle medesime spese elencate nella rendicontazione allegata alla domanda;
 - a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo;
 - a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche.

Art. 10 Controlli

1. Sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76.

Art. 11 Responsabile del procedimento, termini, informazioni e contatti

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi:
 - Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione: dott. Stefano Rossi;
 - Responsabile dell'istruttoria: Leita Sandra.

**Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
Sandra Leita tel.: 0432555808 dalle ore 09.30 alle ore 12.30**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.

Il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

tel: +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali per la presentazione delle istanze sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5. Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6. Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.